

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti

Art. 2243 Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.